

## REGOLAMENTO (CE) N. 593/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell'aviazione civile e istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione<sup>(2)</sup>, stabilisce i diritti e gli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»).
- (2) Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo della Comunità e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1592/2002, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall'Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall'Agenzia.
- (3) Le entrate e le spese dell'Agenzia devono risultare in pareggio.
- (4) I diritti e gli onorari previsti dal presente regolamento, espressi in euro, devono esclusivamente essere richiesti e riscossi dall'Agenzia. Devono essere fissati in modo trasparente, equo e uniforme.

(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(2) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 779/2006 (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 3).

(5) I diritti riscossi dall'Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese.

(6) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile è la priorità preminente, l'Agenzia deve tenere pienamente conto del rapporto costi-benefici nell'espletamento delle funzioni affidatele.

(7) L'ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Di conseguenza, le spese di trasporto sostenute in connessione con i compiti di certificazione effettuati per conto di tali imprese devono essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.

(8) Il richiedente deve essere informato, nei limiti del possibile, dell'importo che dovrà pagare per il servizio che gli sarà reso e delle modalità di pagamento prima dell'inizio della prestazione del servizio. I criteri che servono per determinare l'importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora sia impossibile determinare tale importo in anticipo, il richiedente deve esserne informato prima dell'inizio della prestazione del servizio. In tal caso, prima della prestazione devono essere convenute modalità chiare di valutazione della somma da pagare.

(9) Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l'ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l'equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall'Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e le entrate costituite dai diritti riscossi. Pertanto, in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, deve essere permessa una revisione annuale delle tariffe.

(10) Le parti interessate devono essere consultate prima di qualsiasi modificazione dei diritti. Inoltre, l'Agenzia deve fornire periodicamente alle parti interessate le informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni devono fornire alle parti interessate un'idea delle spese sostenute dall'Agenzia e della sua produttività.

(11) Le tariffe fissate dal presente regolamento devono basarsi sulle previsioni dell'Agenzia in relazione al suo carico di lavoro e ai costi corrispondenti.